

Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19196 del 28/09/2016

Norma imperativa - Violazione - Conseguenze - Nullità del contratto - Condizioni - Limiti - Mutuo ipotecario stipulato in violazione dell'art. 216, comma 3, l.fall. - Nullità del contratto per illiceità della causa - Esclusione.

La violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418, comma 1, c.c., con l'inciso «salvo che la legge disponga diversamente», impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma, sicché, in assenza di un divieto generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, la stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario in violazione dell'art. 216, comma 3, l.fall., che punisce la condotta di bancarotta preferenziale, non dà luogo a nullità per illiceità di causa, ai sensi del citato art. 1418, ma costituisce il presupposto per la revocazione degli atti lesivi della "par condicio creditorum".

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19196 del 28/09/2016

NULLITA' DEL CONTRATTO

CONTRATTI